

Sentenze e pareri

Procedimento disciplinare - Rapporti col procedimento penale - Sentenza patteggiata - Art. 2 L. n. 97 del 2001 - Equiparazione a sentenza di condanna.

A seguito della modifica apportata dall'art. 2 L. 27 marzo 2001 n. 97 all'art. 445 Cod. proc. pen., rispetto al giudizio disciplinare, la sentenza di patteggiamento è equiparata a una pronuncia di condanna, applicandosi le disposizioni contenute nella legge medesima ai procedimenti penali, ai giudizi civili e amministrativi e ai provvedimenti disciplinari in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa (ossia alla data del 6 aprile 2001).

Cfr. T.A.R. Lazio, I Sez., 13 marzo 2002 n. 4202

Tar Friuli-Venezia Giulia, 26 gennaio 2004, n. 20-Tar., n. 3/2004, I, 1093, M.

Sanitario - Sanitario U.S.L. - Procedimento e provvedimento disciplinari - Riduzione stipendio e sanzione accessoria - Fattispecie - Legittimità.

È legittimo il provvedimento di irrogazione della sanzione disciplinare della riduzione dello stipendio nella misura di un decimo della retribuzione per un periodo di quattro mesi nonché di quella accessoria del ritardo di un anno dell'aumento periodico dello stipendio nei confronti di un sanitario dipendente di Unità sanitaria locale in ragione della mancata effettuazione di controlli radiologici nei tempi previsti (nella specie, in riferimento al trattamento terapeutico previsto per un paziente per frattura del polso curata mediante applicazione di apparecchio gessato), integrando con ciò un comportamento professionale censurabile in quanto difforme dai suggerimenti derivanti dalla prassi.

Tar Lazio, Sez. I bis, 25 febbraio 2004, n. 1755-Tar., n. 3/2004, I, 1031, M.

Pubblico impiego - Dipendenti U.S.L. - Rapporto convenzionale - Conversione in rapporto d'impiego - L. n. 207 del 1985 - Limiti - Conseguenze.

La L. 20 maggio 1985 n. 207 ha esplicitamente previsto in quali casi è possibile procedere alla conversione di un rapporto convenzionale in rapporto di pubblico impiego nelle Unità sanitarie locali, dettando le condizioni per la costituzione di quest'ultimo; pertanto, è precluso al giudice di dichiarare la sussistenza di un lavoro pubblico subordinato in assenza di taluna delle condizioni poste dalle disposizioni della legge medesima.

Tar. Lazio, Sez. I bis, 11 febbraio 2004, n. 1321-Tar., n. 3/2004, I, 1011, M.

Stipendi, assegni e indennità - Dipendenti U.S.L. - Indennità trasporto attrezzi - Art. 16 L. n. 836 del 1973 - Funzionari ispettivi - Non spetta.

Ai sensi dell'art. 16 L. 18 dicembre 1973 n. 836, l'indennità per il trasporto degli attrezzi e dei materiali necessari per lo svolgimento dell'attività d'istituto non spetta ai dipendenti delle Unità sanitarie locali investiti di funzioni ispettive, in quanto l'erogazione di tale emolumento collide col principio di onnicomprensività del trattamento retributivo degli appartenenti al comparto sanitario e in quanto il trasporto degli strumenti indispensabili allo svolgimento delle dette mansioni è connaturato con la loro esplicazione.

Cfr., in termini, *Cons. Stato, V Sez., 3 marzo 2001 n. 1223, 9 dicembre 2000 n. 6529 e 25 ottobre 1999 n. 1691, Contra, T.A.R. Parma 6 settembre 1997 n. 354.*

Tar. Sicilia-PA, Sez. I, 2 gennaio 2004, n. 6 - Tar., n. 3/2004, I, 1234, M.

Pubblico impiego - Infermità e lesioni - Dipendenza da causa di servizio - Riconoscimento - Infortunio in itinere - Presupposti.

L'infortunio *in itinere* del pubblico dipendente va ascritto a causa di servizio anche in mancanza di un rischio specifico o aggravato e, più in generale, ogni volta che non ricorra la colpa grave o il dolo del dipendente.

Cfr. *Cons. Stato, V Sez., 26 giugno 1996 n. 798 e, IV Sez., 21 novembre 1994 n. 912.M.*

a cura di **Domenico D'Addario**

Tar. Lombardia BS, 22 gennaio 2004, n. 37-Tar., n. 3/2004, I, 1070, M.

Industria e commercio - Prodotti alimentari - Produzione e confezionamento - Vigilanza - Competenza U.S.L. e non Sindaco.

Ai sensi dell'art. 8 D.L.vo 30 dicembre 1999 n. 507 e degli artt. 2 e 3 D.P.R. 26 marzo 1980 n. 327, il potere di vigilanza sugli stabilimenti di produzione e confezionamento di generi alimentari (e quindi anche il potere di chiusura), spetta all'Azienda sanitaria locale e non al Sindaco.

Tar Abruzzo-L'Aquila, 27 gennaio, n. 12 -Tar., n. 3/2004, I, 11123, M.

Licenza di commercio - Alimenti e bevande - Voltura - Esame del Comune - Oggetto - Verifica effettivo trasferimento dell'attività - Necessità

In base all'art 7 L. 25 agosto 1991 n. 287, l'autorizzazione amministrativa allo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande è strettamente connessa al suo esercizio essendo vietato il trasferimento della sola licenza, non connesso al trasferimento dell'attività; pertanto, il Comune, nell'esaminare una domanda di voltura dell'installazione di un'autorizzazione commerciale da un soggetto a un altro, deve preliminarmente verificare se effettivamente sia stata trasferita l'attività, cioè se vi sia stato il trasferimento dell'azienda o di ramo d'azienda e dell'impresa, cioè dell'attività commerciale vera e propria.

Tar Lazio, Sez. II ter, 25 febbraio 2004, n. 1774-Tar., n. 3/2004, I, 1033, M.

Leggi e decreti - Sentenza di incostituzionalità - Atto già emanato - Effetti.

L'atto emanato in base a una norma successivamente dichiarata incostituzionale è annullabile anche se per un vizio non introdotto col ricorso, posto che le questioni di legittimità costituzionale non incontrano il limite derivante dalla mancata denuncia tra i motivi di impugnazione.

Tar Lombardia-BS, 19 gennaio 2004, n. 29-Tar., n. 3/2004, I, 1069, M.

Atto amministrativo - Accesso ai documenti - Atti risalenti nel tempo - Accessibilità - Spese - Sono a carico del richiedente - Fattispecie.

In tema di accesso agli atti, sussiste uno specifico, oggettivo e qualificato interesse alla conoscenza della documentazione inerente ai contratti di fornitura resi all'Amministrazione dall'istante direttamente o dalle imprese nei cui rami d'azienda è subentrato, con la conseguenza che nel caso di accesso a una notevole quantità di atti risalenti nel tempo che, già nella disponibilità del richiedente, esso non è più in grado di reperire per fatto proprio, le spese di ricerca e ostensione non ricadono sull'Amministrazione, ma su chi richiede l'accesso.

Tar Sicilia-Pa, Sez. II, 9 gennaio 2004, n. 82-Tar., n. 3/2004, I, 1240, M.

Università degli studi - Studente universitario - Iscrizione - Numero chiuso - Legittimità - Condizione.

Ai sensi dell'art. 2 lett. a) L. 2 agosto 1999 n. 264, sussiste oltre alla programmazione a livello nazionale riferita a talune specifiche Facoltà, sussiste la possibilità per le singole Università di programmare gli accessi ai corsi di laurea universitari con specifico riferimento ai corsi di laurea per i quali l'ordinamento didattico prevede l'utilizzazione di laboratori ad alta specializzazione, di sistemi informativi o tecnologici o comunque di posti studio personalizzati; pertanto, soltanto nell'ipotesi in cui il corso di laurea sia organizzato con la previsione della frequenza obbligatoria dei detti laboratori e dei corsi di informatica è possibile introdurre una limitazione al numero degli accessi, limitazione giustificata proprio in rapporto all'esigenza di assicurare agli studenti immatricolati la frequenza presso strutture universitarie adeguatamente organizzate in tal senso.

Tar Veneto, Sez. II, 20 gennaio 2004, n. 179-Tar., n. 3/2004, I, 1089, M.

Contratti della P.A. - Bando - Clausole incerte - Interpretazione - Criterio favorevole alla più ampia partecipazione - Necessità.

In presenza di clausole incerte del bando di gara è dovere dell'Amministrazione preferire l'interpretazione che consenta la partecipazione del maggior numero di aspiranti, onde consentire una più accurata selezione tra un più ampio ventaglio di offerte, anche in ragione dell'esigenza di tutelare l'affidamento ingenerato negli aspiranti contraenti.

Tar Lombardia-BS, 22 gennaio 2004, n. 42-Tar., n. 3/2004, I, 1070, M.

1. Industria e commercio - Alimenti e bevande - Comunicazione inizio attività - Artt. 4 D.L.vo n. 114 del 1998 e 19 L. n. 241 del 1990 - Inapplicabilità.

2. Industria e commercio - Alimenti e bevande - Art. 3 comma 7 L. n. 287 del 1991 -Compatibilità con prescrizioni urbanistico edilizie e igienico sanitarie - Necessità.

1. In materia di licenze per la somministrazione di alimenti e bevande, non trova applicazione la comunicazione di inizio attività di cui all'art. 4 comma 1 lett. d) D.L.vo 31 marzo 1998 n. 114, poiché la detta somministrazione è materia specifica, disciplinata dalla normativa di settore di cui alla L. 25 agosto 1991 n. 287, la quale trae ragione, con evidenza, dalla particolare natura dei beni e dei servizi forniti (vendita per il consumo sul posto di alimenti e bevande), diversa da quella della semplice vendita, anche di prodotti simili (alimenti e bevande); pertanto, non è possibile il rinvio né alla normativa sulla comunicazione di inizio attività degli esercizi di vicinato (art. 1 D.L.vo n. 114 del 1998), essendo l'interpretazione analogica consentita all'interprete soltanto riguardo alle disposizioni che regolano casi simili e materie analoghe, né il richiamo alla previsione generale sulla denuncia di inizio attività contenuta nell'art. 19 L. 7 agosto 1990 n. 241, poiché, a prescindere da ogni altra considerazione, la disposizione si

riferisce ad atti amministrativi di assenso "il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti di legge, senza l'esperimento di prove a ciò destinate che comportino valutazioni tecniche discrezionali, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo per il rilascio degli atti stessi", mentre l'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande è rimessa anche a valutazioni tecnico-discrezionali e contingente (art. 3 legge n. 287 del 1991 cit.).

2. Ai sensi dell'art. 3 comma 7 L. 25 agosto 1991 n. 287, le attività di somministrazione di alimenti e bevande devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonché di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici.

2-Cfr. *Tar Milano, III Sez., 30 ottobre 2002 n. 4252.*

Tar. Lazio, sez. II ter, 12 novembre 2003, n. 9894 - Tar., n. 12/2003, I, 4564, M.

Caccia e pesca - Pesca - Fermo biologico - Mezzi nautici inidonei alla navigazione - Esclusione - Fattispecie.

Il contributo elargito per il c.d. fermo biologico risponde alla *ratio* di indennizzare chi esercita l'attività di pesca per il sacrificio connesso all'inattività dei mezzi nautici, derivante da una volontaria sospensione dell'attività stessa a fini ambientali; pertanto, se i detti mezzi non sono in condizione di navigare non ricorre il fermo biologico e, quindi, non vi è diritto alla percezione del relativo contributo, in quanto, differentemente, si sovvenzionerebbero anche imbarcazioni che non hanno navigato per eventi che non era nella volontà del Legislatore indennizzare. (Nella specie, il natante era sprovvisto della licenza di navigazione regolarmente vistata e del ruolino di equipaggio.)

Tar Sicilia - CT, sez. II, 16 ottobre 2003, n. 1645 - Tar., n. 12/2003, I, 4823, M.

Atto amministrativo - Procedimento - Comunicazione di avvio - Ordine di chiusura industrie insalubri - Occorre comunicazione.

È illegittimo il provvedimento di chiusura di uno stabilimento insalubre adottato ai sensi degli artt. 216 e 217 T.U. 27 luglio 1934 n. 1265, che non sia stato preceduto dall'avviso dell'inizio del procedimento ai sensi dell'art. 7 L. 7 agosto 1990 n. 241.

Tar Lombardia - BS, 20 ottobre 2003, n. 1270 - Tar., n. 12/2003, I, 4621, M.

Sindaco - Ordinanze - Contingibile e urgente - In materia di igiene e sanità - Competenza esclusiva.

Ai sensi dell'art. 38 comma 2 L. 8 giugno 1990 n. 142 e successive modifiche, qualora sorga la necessità di provvedimenti contingibili e urgenti, il potere generale di ordinanza in materia di Sanità e igiene è nell'esclusiva titolarità del Sindaco quale ufficiale di Governo.

Tar Abruzzo - L'Aquila, 3 ottobre 2003, n. 835 - Tar., n. 12/2003, I, 4692, M.

Sindaco - Ordinanze - Contingibile e urgente - Presupposti - Situazione eccezionale - Necessità.

Il potere di ordinanza contingibile e urgente presuppone l'eccezionalità della situazione che non possa essere affrontata con nessun altro tipo di provvedimento, e tale da risolvere una situazione comunque transeunte nell'attesa di attivazione degli strumenti normativi consentiti.

Tar. Veneto, sez. III, 8 ottobre 2003, n. 5179 - Tar., n. 12/2003, I, 4633, M.

Sindaco - Ordinanze - Contingibile e urgente - Omessa previsione termine di efficacia - Illegittimità.

L'ordinanza contingibile e urgente è, per sua natura, provvedimento a carattere eccezionale e temporaneo; pertanto, è illegittima la determinazione suscettiva di dispiegare indefinitamente i suoi effetti per non essere stato stabilito un preciso termine di efficacia.

Tar. Piemonte, sez. I, 21 ottobre 2003, n. 1289 - Tar., n. 12/2003, I, 4596, M.

1. Industria e commercio - Esercizi commerciali - Esercizi contigui e collegati - Riconducibilità a unico esercizio - Fattispecie.

2. Industria e commercio - Esercizi commerciali - Supermercato - Divieto di collocazione in alcune zone - Legittimità.

1. Nel caso di due esercizi commerciali, contigui e tra loro collegati, con superficie di vendita complessiva (del locale in tal modo unificato) superiore a 400 mq (e quindi superiore a quella massima consentita nella zona di p.r.g.), la circostanza che la merce venga offerta al pubblico promiscuamente (senza distinzione tra le due società di gestione dell'attività commerciale), che la cassa per i pagamenti sia unitaria - avvenendo la separazione delle imputazioni a livello meramente contabile - e che i clienti possano liberamente circolare, transitando da un vano all'altro attraverso il collegamento creato, senza dover uscire dal locale, orienta per la configurabilità di un unico esercizio commerciale, essendo irrilevante, ai fini del carico urbanistico e commerciale, il fatto che due distinte società si dividono oneri e guadagni con un sistema di contabilità informativa e alle casse.

2. Il carico urbanistico di un supermercato è superiore a quello di più negozi separati sia pure limitrofi, la cui superficie di vendita sommata raggiunga quella del supermercato, e ciò, se non altro per l'intuibile ragione che gli acquisti presso un supermercato richiedono in maniera più accentuata l'uso dell'auto, con le ovvie conseguenze che ciò comporta sotto il profilo della viabilità e dei parcheggi, che non gli acquisti presso negozi più piccoli; pertanto, non è illogica la disposizione che impedisce la collocazione in alcune zone di esercizi commerciali di grandi dimensioni.

Tar Lazio, sez. II ter, 3 novembre 2003, n. 9397 - Tar., n. 12/2003, I, 4556, M.